

COMUNE DI TREVENZUOLO

Provincia di Verona

Via Roma n. 5 - 37060 Trevenzuolo (VR)

Cod. Fisc. 80015530233 – P.I. 01337750234

Verbale del Revisore Unico n. 23 del 20 novembre 2023

**sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 20 novembre 2023 avente ad oggetto
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175,
COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N. 100) E CENSIMENTO ANNUALE DELLE
PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI (ART. 17 D.L. N.90/2014) - APPROVAZIONE**

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti Dott. Fabio Marchetto, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24 novembre 2022 ed esecutiva ai sensi di legge, procede all'esame del testo della proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ed il censimento delle partecipazioni stesse e dei loro rappresentanti, trasmessa all'organo di revisione in data 20 novembre 2023 unitamente alla documentazione ad esso allegata;

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, in particolare per l'anno 2023 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D. Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.¹

Pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Riscontrato che la proposta di deliberazione sottoposta prevede quanto segue:

	QUOTA %	PARTECIPAZIONI	PROPOSTA DI MANTENIMENTO/ RAZIONALIZZAZIONE
1	2,48%	ESA-com S.p.A.	Mantenimento della partecipazione
2	3,53%	Autodromo del Veneto S.p.A. in liquidazione	Razionalizzazione: società in liquidazione dal 2018, ammessa in data 29 giugno 2021 alla procedura di concordato preventivo

¹ Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2023:

■ la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D. Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Ribadendo, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D. Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000

Esprime

Per quanto di competenza, **parere favorevole** all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D. Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Trevenzuolo alla data del 31/12/2022.

Copia del presente verbale è trasmesso al Comune e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Il Revisore dei Conti
Dott. Fabio Marchetto
Firmato digitalmente